



**REGOLAMENTO
PER L'INSEDIAMENTO ED IL
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' NELLE
AREE DI COMPETENZA COSILAM**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 27/02/2017



ART. 1 – FONDAMENTI

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Lazio n. 13 del 29 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed in forza delle capacità di intervento conferite dal vigente Piano Regolatore Territoriale - PRT, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, di seguito denominato Cosilam, Consorzio, Ente, è rispettivamente preposto ed abilitato a svolgere attività di promozione e stimolo alle localizzazioni produttive di beni e servizi nell'ambito degli "agglomerati industriali" di cui si compone lo stesso.

La localizzazione industriale e di servizi avviene mediante la preliminare procedura di assegnazione di un'area e/o immobile destinata ad accogliere la programmata iniziativa prevista nel PRT e secondo le indicazioni e parametri urbanistici forniti dalle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA).

ART. 2 - ASSEGNAZIONE

L'assegnazione consiste nell'attribuzione di una determinata area o immobile, su cui dovrà avvenire la realizzazione dell'insediamento produttivo, industriale o di servizi alla società e/o alla ditta richiedente.

In via amministrativa, l'assegnazione si concretizza mediante l'adozione di un apposito atto deliberativo emanato dal competente Organo deliberante del Consorzio. L'assegnazione sarà effettuata secondo le prescrizioni contenute nella Deliberazione di approvazione della modulistica emanata con atto del Consiglio di Amministrazione. Successivamente dell'assegnazione ne verrà data comunicazione all'assegnatario mediante lettera scritta, inviata con raccomandata A/R, posta certificata o fax.

ART. 3 - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE, MODALITA' DI PAGAMENTO ONERI E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA

L'assegnazione dei suoli può avvenire nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile per l'acquisizione a titolo oneroso delle proprietà, del possesso, della detenzione, della locazione e degli altri diritti reali, nonché sotto forma di leasing immobiliare, di esproprio o altre fattispecie che consentano di avere la disponibilità di aree idonee all'esercizio di attività rientranti tra quelle previste dal PRT.

La procedura di assegnazione si compone delle seguenti 4 fasi:

1. Fase: Domanda di Assegnazione;
2. Fase: Istruttoria Amministrativa;
3. Fase: Delibera di Assegnazione;
4. Fase: Stipula della Convenzione.



1. Fase: Domanda di Assegnazione

L'assegnazione di un'area va richiesta all'Ente mediante l'inoltro di apposita domanda da predisporre sulla base del MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE AREA.

L'incompletezza della domanda è causa di mancata ricezione al registro del protocollo del Consorzio con conseguente inammissibilità della stessa senza necessità di alcun atto formale.

Il termine per la definizione dell'istruttoria decorre dalla data di presentazione della domanda completa di tutte le indicazioni ed allegati richiesti dal presente Regolamento e richiamati nel modulo di richiesta.

Il modulo di domanda deve essere firmato dal Legale Rappresentante o da un Procuratore con firma, accompagnato da Procura, dalla fotocopia della carta di identità e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

• Per le società:

- 1) esatta denominazione o ragione sociale;
- 2) sede legale, sede amministrativa e unità locali;
- 3) numero di iscrizione al registro delle società presso il Tribunale di competenza;
- 4) capitale sociale;
- 5) oggetto sociale;
- 6) generalità dell'Amministratore unico e degli amministratori con firma congiunta e di chi comunque la rappresenti, in virtù di delega;
- 7) tipo di produzione o attività da realizzare indicando la classificazione ATECO91 corrispondente;
- 8) entità della superficie coperta e scoperta occorrente;
- 9) numero delle degli operai o unità lavorative di cui si prevede l'occupazione;
- 10) fabbisogno di accessi, di acqua potabile ed industriale (con consumo minimo trimestrale) di energia elettrica, metano, sostanze pericolose, linee telefoniche;
- 11) costo globale dell'opera ed entità di eventuali finanziamenti da richiedere agli istituti abilitati;
- 12) certificato di destinazione urbanistica;
- 13) visura catastale storica.

• Per le ditte:

- 1) generalità complete del titolare;
- 2) codice fiscale del titolare;
- 3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con data di rilascio inferiore ai 3 mesi;
- 4) tutto quanto descritto ai precedenti 7) – 8) – 9) – 10) – 11) – 12) – 13).

Alla domanda, dovrà altresì essere allegata, sia per le Società che per le ditte, una relazione tecnico – economica – finanziaria, nella quale, in via indicativa, dovranno essere riportati i seguenti elementi:

- A) la descrizione del tipo di produzione e/o di servizio indicando la relativa classificazione ATECO 91 (Codice ISTAT);
- B) una indagine di mercato sulla necessità del prodotto e/o del servizio;
- C) il ciclo di produzione;
- D) il sistema di depurazione (acque e fumi) e di smaltimento delle acque reflue;
- E) il numero delle unità lavorative distinte in impiegati, operai specializzati, operai qualificati, operai comuni e come tali unità verranno scaglionate nelle varie fasi di entrata in funzione dell'opificio;
- F) i tempi di realizzazione;
- G) data presunta di entrata in funzione dell'attività;
- H) il fabbisogno di fognature (in termini di portata e carichi inquinanti) per lo scolo delle acque pluviali ed industriali;
- I) il fabbisogno di metano;
- L) dovrà essere indicato se la realizzazione della programmata iniziativa è legata all'ottenimento di finanziamenti agevolati.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- Atto costitutivo della società;
- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura con vigenza e dicitura antimafia, ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i., con data di rilascio inferiore ai 3 mesi;
- Planimetria catastale (scala 1:2.000) e planimetria (scala 1:500) con indicazioni preliminari di massima dell'intervento programmato;
- Presentazione di piano particellare con visure catastali aggiornate e storiche del lotto oggetto di richiesta;
- Dichiarazione di impegno ad accettare formalmente ed integralmente, senza riserva alcuna, il presente "Regolamento per le Assegnazioni", che disciplina i rapporti inerenti e conseguenti alle assegnazioni stesse;
- Assegno circolare o bonifico bancario in favore del Consorzio per l'importo stabilito a titolo di contributo a fondo perduto per l'istruttoria della pratica di assegnazione. L'importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con atto deliberativo in base alle diverse tipologie di insediamento.

2. Fase: Istruttoria Amministrativa

La domanda di assegnazione viene istruita dall'Ufficio Amministrativo.

Il Responsabile dà inizio al procedimento amministrativo solo quando le istanze pervenute sono complete della documentazione sopramenzionata.

L'istruttoria amministrativa è finalizzata all'esame della documentazione presentata, alla valutazione degli elementi tecnici ed economici indicati, alla individuazione del sito ove l'azienda dovrà insediarsi.

L'istruttoria dovrà concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di protocollo della domanda.

Entro tale termine l'azienda sarà resa edotta sulla regolarità o meno della domanda, sulla eventualità di produrre ulteriori documenti ad integrazione di quelli già presentati nei successivi 30 giorni.

Trascorsi 90 giorni, se la domanda non è completa per cause non imputabili al Cosilam, essa si ritiene decaduta automaticamente senza avviso alcuno al richiedente ed il procedimento si intende concluso. Eventuali somme versate a favore del Cosilam saranno da quest'ultimo incamerate senza indennizzo alcuno per il richiedente.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento (Responsabile dell'Ufficio Amministrativo) trasmette la pratica all'organo deliberante del Consorzio, corredata del parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente sulla compatibilità dell'attività che si intende svolgere con la destinazione urbanistica del terreno, al fine dell'inserimento della stessa all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo deliberante determinerà con atto formale l'assegnazione o la non assegnazione richiesta.

In caso di accoglimento o rigetto della domanda, entro 10 giorni, il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione e le eventuali prescrizioni o motivazioni del diniego.

3. Fase: Delibera di Assegnazione

Al Consiglio di Amministrazione del Consorzio spetta la scelta discrezionale dei terreni da assegnare alla società e/o ditta tenendo conto delle necessità di riequilibrare i pesi socio-economici delle zone gravitanti sui suoli industriali, non trascurando di considerare, per quanto possibile, le esigenze insediative della stessa.

L'assegnazione dell'area e/o immobile alla società o ditta per attività produttiva di beni e servizi, viene disposta in via provvisoria e diventa definitiva al momento della stipula della relativa Convenzione, per la sottoscrizione della quale si conferisce mandato al Presidente del Consorzio ad espletare tutti gli atti necessari e conseguenti, sin dal momento in cui viene disposta l'assegnazione stessa.

L'assegnatario dell'immobile, ad avvenuta comunicazione dell'assegnazione deve far conoscere all'Ente per iscritto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, la propria accettazione dell'assegnazione.

Trascorso tale termine, il Consorzio ha la facoltà di introitare la somma dovuta mediante incameramento dell'importo versato e il procedimento si intende concluso.

4. Fase: Stipula della Convenzione

La stipula della Convenzione conferisce carattere definitivo all'assegnazione di un'area ed avverrà dopo l'approvazione della deliberazione di assegnazione. La



Convenzione, sottoscritta dal Presidente del Consorzio e dal Legale rappresentante dell'azienda o da un suo Procuratore, verrà registrata a norma di legge a spese di chi ne richianda la registrazione. Se non viene sottoscritta la Convenzione entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di accettazione per inerzia del richiedente il procedimento si intende decaduto senza avviso alcuno ed il procedimento si intenderà concluso. Le somme versate saranno trattenute dall'Ente.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario è obbligato:

1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, a presentare il progetto esecutivo dell'intervento da realizzare finalizzato all'ottenimento del parere di conformità agli strumenti urbanistici consorziali ed al suo successivo permesso di costruire;
2. a comunicare al Cosilam l'avvenuto rilascio del permesso di costruire del Comune territorialmente competente;
3. ad avviare i lavori relativi all'opera in progetto entro 12 mesi dal permesso di costruire e a completarli entro 36 mesi dall'inizio lavori, dandone comunicazione al Consorzio in entrambi i casi;
4. si impegna ad immettere nell'impianto fognario del Consorzio, ove esistente, previo allacciamento, tutte le acque reflue il cui grado di impurità rientri nei limiti di accettabilità fissati dal Consorzio con apposito regolamento. Le spese sono a carico del locatario/assegnatario e nel rispetto delle delibera consortile n. 01 del 15.01.2014 e s.m.i. "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile".
5. è tenuta ad usare i servizi approntati e che il Consorzio predisporrà, i cui costi saranno comunicati dopo che il Consiglio di Amministrazione, con apposito atto deliberativo regolamentare, avrà provveduto a fissare.

All'assegnatario è fatto divieto di installare o collocare, senza il preventivo nulla osta del Cosilam, cartelloni, insegne luminose e non, o altro materiale pubblicitario relativo alla propria attività.

ART. 5 – DECADENZA, REVOCA E RETROCESSIONE

L'assegnazione decade:

- a) nel caso di rinuncia formale dell'assegnatario;
- b) in caso di inosservanza del presente Regolamento;
- c) per mancata presentazione del progetto esecutivo al Consorzio per il Nulla Osta di conformità allo strumento urbanistico, previo inoltro al Comune

competente della richiesta del relativo permesso di costruire, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;

- d) non ottenga il permesso di costruire entro 12 mesi dalla di rilascio del Nulla Osta consortile;
- e) non avvii i lavori relativi all'opera in progetto entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire e non li completi entro 36 mesi dall'inizio dei lavori.

Il Nulla Osta di cui al punto d), su istanza motivata, da presentarsi prima della sua scadenza, può essere prorogato in via straordinaria, salvo che l'Ufficio Tecnico ravvisi negligenza o responsabilità da parte dell'assegnatario per il mancato rispetto dei termini.

La decadenza, rilevata dal competente Ufficio, è contestata dal Consorzio nelle forme di legge, prima dell'adozione del provvedimento di revoca.

Non sono consentite varianti prima dell'ottenimento del permesso di costruire sull'originario progetto approvato.

La revoca è la decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con la quale si toglie efficacia all'assegnazione precedentemente disposta. La revoca viene deliberata a seguito di avvenuta e comprovata constatazione di inerzia, di omissioni o di inattività da parte dell'assegnatario nel realizzare la programmata iniziativa, secondo le modalità, i termini e i tempi prescritti dall'Ente, rispetto al compimento di atti necessari alla utilizzazione dell'area, ovvero quando venga posta in essere una condotta che manifesti la sopravvenuta carenza di interesse dell'assegnatario rispetto agli obiettivi per cui è stata richiesta l'assegnazione.

Detto termine può essere prorogato una sola volta per mesi 12, previa istanza dell'azienda corredata da documentazione a sostegno delle cause del ritardo non imputabili al soggetto insediando, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. L'Ente si pronuncerà sulla richiesta di proroga entro 20 giorni dalla sua presentazione. Resta a carico dell'assegnatario l'ottenimento della proroga dei termini di scadenza del titolo edilizio da parte della competente autorità comunale.

La deliberazione di revoca, di decadenza o di retrocessione verrà comunicata alla società o ditta con raccomandata A/R, con posta certificata o a mezzo fax.

ART. 6 - RILASCIO NULLA OSTA

Le Ditte restano impegnate a costruire, ad ampliare e gestire l'opificio in rispetto alle norme di attuazione del PRT vigente ed in conformità ai progetti che sottoporranno all'approvazione degli Organi Tecnici del Consorzio prima della loro presentazione alle Autorità comunali competenti. Il soggetto insediando dovrà munirsi del titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori previsti in progetto, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 s.m.i. La produzione dell'istanza al Comune dovrà essere comunicata entro 15 giorni al Consorzio. L'avvenuto rilascio o rigetto del titolo edilizio da parte del Comune dovrà essere comunicata dall'interessato nei successivi quindici giorni dal rilascio. Per interventi assoggettati

al regime edilizio semplificato della D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) / S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la relativa comunicazione/segnalazione dovrà essere prodotta contestualmente anche all'Ente. Eventuali provvedimenti inibitori dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente. I lavori per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente dovranno iniziare entro 12 mesi ed essere ultimati entro 36 mesi a decorrere dalla data di rilascio del titolo edilizio da parte del Comune. Entro 15 giorni dall'avvio dei lavori ne dovrà essere fatta comunicazione all'Ente. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate all'Ente eventuali sospensioni degli stessi, con indicazione delle relative ragioni giustificative, ovvero la loro successiva ripresa. Il soggetto insediando dovrà trasmettere, altresì, all'Ente la medesima dichiarazione di ultimazione lavori trasmessa al Comune in conformità alle previsioni del titolo edilizio. Parimenti è trasmesso all'Ente il certificato d'agibilità dell'edificio produttivo/opificio ove l'intervento ne comporti l'acquisizione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/01 e art. 10 D.P.R. n. 160/2010. E' fatto obbligo al soggetto insediando di consentire l'accesso al cantiere a tecnici e/o funzionari incaricati dall'Ente per ogni occorrenza del caso. Per il rilascio di nullamta per pratiche in sanatoria le ditte dovranno corrispondere al Consorzio a Titolo di Penale il doppio dell'importo per istruttoria pratica progetti.

ART. 7 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE O RAGIONE SOCIALE, OGGETTO SOCIALE, TIPO DI ATTIVITA'

Qualora prima o durante la costruzione dell'opificio o nel corso dell'attività produttiva di beni e servizi, l'azienda dovesse effettuare cambi di denominazione sociale e/o ragione sociale, oggetto e tipo di attività per la quale venne effettuata l'assegnazione, le società o ditte interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Consorzio, corredata delle informazioni sulla nuova produzione e la relativa classificazione ATECO 91 (Codice ISTAT), se diversa da quella indicata in sede di domanda di assegnazione.

Il Consorzio, sulla base di circostanziato esame e di verifica di compatibilità della nuova tipologia produttiva con le infrastrutture consortili, nonché di comprovata documentazione, adotterà le connesse determinazioni con la quale si prenderà atto della nuova situazione tecnica – amministrativa e verranno determinati gli oneri da versare, stabiliti nelle linee generali con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

In difetto di qualsiasi notizia preventiva, l'Ente non riconoscerà situazioni modificate, riservandosi di adottare ogni ulteriore determinazioni del caso, che possono, prevedere anche la revoca.

ART. 8 - CESSAZIONE ATTIVITA'

Qualora la società assegnataria, pur avendo realizzato uno stabilimento entrato in produzione, sia costretta o intenda cessare l'attività per qualsiasi motivo, deve dare

comunicazione al Consorzio della cessata attività, che ne prenderà atto con apposito provvedimento.

ART. 9 – LOCAZIONE, AFFITTO, CONCESSIONE IN COMODATO O CESSIONE DEGLI IMMOBILI

Nel caso di locazione totale o parziale degli immobili ubicati negli agglomerati industriali, è fatto obbligo all'azienda proprietaria di dare comunicazione al Consorzio, ciò al fine di consentire l'accertamento della compatibilità della nuova attività subentrante con le norme urbanistiche del PRT.

Il locatario subentrante, deve inoltrare richiesta di locazione sulla base della modulistica predisposta ed è tenuto, altresì, al pagamento degli oneri, ad accettare il presente Regolamento nonché gli strumenti urbanistici consortili e comunali vigenti e a sottoscrivere apposita convenzione. La durata di quest'ultima sarà vincolata a quella del contratto di locazione.

Stesse prescrizioni sono richiamate, in toto, in caso di affitto, di concessione in comodato e di cessione.

Se durante la locazione il locatario acquisisce la proprietà dell'area, deve procedere ad espletare tutti gli adempimenti burocratici ed economici nei confronti del Consorzio in relazione al diritto acquisito. Nel caso in cui il contratto di locazione giunga a scadenza e/o non venga rinnovato o cessi anticipatamente, il locatore/proprietario dovrà comunicarlo al Consorzio dichiarando se e come continueranno ad essere utilizzati l'area e/o l'immobile precedentemente assegnati e si impegna ad adoperarsi per effettuare tutti gli adempimenti consequenziali.

ART. 10 - LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel caso di locazione finanziaria, la ditta e/o società assegnataria dovrà comunicare al Consorzio la società finanziaria con cui stipulerà il relativo contratto di locazione.

La società finanziaria dovrà trasmettere il modulo di richiesta in qualità di proprietario concedente unitamente alla richiesta presentata dall'utilizzatore concessionario. La società finanziaria deve stipulare, congiuntamente con l'assegnatario, la Convenzione e versare gli oneri previsti. La società finanziaria è tenuta ad accettare formalmente il presente Regolamento.

Alla scadenza naturale del contratto gli oneri a carico del nuovo proprietario sono quelli previsti per la voltura. Nei casi di riscatto anticipato o di cessazione anticipata del contratto, il Cosilam dovrà essere informato e tutti gli obblighi eventualmente rimasti in sospeso, ricadranno in solido sulle parti.

ART. 11 - LASTRICI SOLARI E CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SCOPERTA PER OPIFICI DI PROPRIETA' DELLA DITTA ASSEGNATARIA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE (TERMICA ED ELETTRICA)

Nel caso di locazione e/o cessione totale o parziale dei lastrici solari di impianti produttivi di beni o servizi da destinarsi all'istallazione di pannelli fotovoltaici od altre infrastrutture per energie rinnovabili e la cessione del diritto di superficie di aree scoperte per l'installazione di impianti di cogenerazione e rigenerazione ubicati negli agglomerati industriali, è fatto obbligo all'azienda proprietaria di dare comunicazione al Consorzio, ciò al fine di procedere al rilascio del nulla osta mediante delibera ai soli fini del presente Regolamento e con salvezza di ogni provvedimento autorizzativo degli Enti competenti.

Il locatario e/o l'acquirente subentrante è tenuto al preventivo pagamento degli oneri che saranno determinati con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - CONDOMINI INDUSTRIALI

Il Cosilam può autorizzare la suddivisione degli opifici in parti tali da poter essere utilizzate da diverse aziende con l'obbligo di costituirsi in condomini industriali. Ogni ingresso di nuovi consorziati nell'ambito del condominio deve essere notificato al Consorzio per relativa istruttoria e presa d'atto di compatibilità con i regolamenti dell'Ente vigenti e che l'ingresso e/o la modifica di nuovi condomini necessita dalla autorizzazione del Consorzio ed è subordinata al pagamento degli oneri dovuti quale quota di ingresso e alla sottoscrizione della convenzione preliminare. I rapporti nell'ambito dei condomini industriali può avvenire fra comproprietari di una porzione dell'opificio industriale e può avvenire tra gli utilizzatori di porzione di opificio in regime di locazione. Ogni ingresso di nuovi consorziati nell'ambito del condominio sia esso proprietario o affittuario debba essere notificato al Consorzio per relativa istruttoria e presa d'atto di compatibilità dell'attività svolta secondo i dettami del PRT consortile. Tale regolamentazione si applica anche per i Consorzi già esistenti.

ART. 13 - FUSIONI, SCISSIONI E INCORPORAZIONI DI SOCIETA'

L'assegnatario di un'area è tenuto in casi atti di fusione, scissione, conferimento, incorporazione, trasformazione e ogni altra operazione societaria rilevante al fine della verifica, a comunicare al Consorzio che valuterà la fattibilità di quanto richiesto ed adotterà tutti gli atti consequenziali. Il Cosilam ne prenderà atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione anche al fine di verificare, previa istruttoria, la compatibilità dell'operazione con i regolamenti. L'approvazione dell'operazione commerciale, è subordinata alla sottoscrizione della convenzione previa trasmissione della relativa documentazione ed il pagamento degli oneri.



ART. 14 - FRAZIONAMENTI

Il frazionamento di un lotto assegnato deve essere comunicato ed è autorizzato dal Consorzio a condizione che rispetti gli standards previsti dalle NTA per la specifica tipizzazione.

ART. 15 - ANTENNE E RIPETITORI

E' fatto divieto di installare all'interno dei lotti antenne e/o ripetitori non funzionali all'attività ivi svolta senza la preventiva autorizzazione del Consorzio e dovranno avere comunque dimensioni e struttura strettamente necessarie alla funzionalità dell'opera.

ART. 16 - SERVITU' E CONTROLLI

Il Consorzio si riserva di imporre, anche successivamente all'assegnazione dell'area, senza corrispettivo di sorta, servitù di elettrodotto, metanodotto, acquedotto, fognatura, viabilità, servitù di telefonia ed altre, negli spazi non occupati da edifici.

Il Consorzio si riserva il diritto di accedere ovunque vengano segnalati lavori di costruzione o di trasformazione per verificarne la rispondenza ai progetti approvati ed, inoltre, può verificare, in qualsiasi momento se sono subentrate variazioni di tipo amministrativo non debitamente comunicate dagli assegnatari, adottando gli atti consequenziali. Può, altresì, disporre controlli di ogni sorta finalizzati a mappare il territorio di propria pertinenza, nei limiti della sua competenza. Qualora dal controllo dovessero emergere delle anomalie rispetto alla degli uffici, il Consorzio provvederà ad emanare tutti gli atti necessari del caso.

ART. 17 - ONERI

Tutti gli oneri derivanti dal presente Regolamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con atto deliberativo.

ART. 18 - DEROGHE

Deroghe all'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio solo per casi di estrema urgenza e rilevanza, al fine di favorire il processo di industrializzazione, e comunque quando la complessità e le dimensioni delle iniziative proposte siano tali da rendere opportune e necessarie procedure, condizioni e termini adeguati alla natura ed alle caratteristiche delle iniziative stesse.